

Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2022 — LE/ Commissione(Causa T-475/20) ⁽¹⁾

[«Convenzione di sovvenzione conclusa nell'ambito del settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Note di addebito emesse dalla Commissione ai fini del recupero di sovvenzioni concesse mediante contratto – Decisione che costituisce titolo esecutivo – Articolo 299 TFUE»]

(2023/C 7/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LE (rappresentante: M. Straus, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. André, J. Estrada de Solà e S. Romoli, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2020) 3988 final della Commissione, del 9 giugno 2020, relativa al recupero nei suoi confronti di un importo, in capitale, di EUR 275 915,12.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) LE è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 414 del 30.11.2020.

Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — Ighoga Region 10 e a./Commissione(Causa T-582/20) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato – Costruzione di un albergo e di un centro congressi a Ingolstadt – Decisione che constata l'insussistenza di un aiuto di Stato – Diritti procedurali delle parti interessate – Mancato avvio di un procedimento d'indagine formale – Insussistenza di gravi difficoltà»)

(2023/C 7/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 eV (Ighoga Region 10) (Ingolstadt, Germania) MJ, MK (rappresentante: A. Bartosch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e K. Blanck, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: J. Möller, agente)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione C(2020) 2623 final della Commissione europea del 28 aprile 2020, che dichiara, al termine della fase di esame preliminare del procedimento in materia di aiuto di Stato SA. 48582 (2017/FC), che le misure segnalate nella denuncia presentata il 4 luglio 2017 dalla Ighoga Region 10 e relative alla costruzione in corso del centro congressi di Ingolstadt (Germania) e di un albergo limitrofo non costituiscono aiuti di Stato attuati dalla Germania a favore del gruppo Maritim e della KHI Immobilien GmbH.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 e. V. (Ighoga Region 10), MJ e MK sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 414 del 30.11.2020.

Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — MV / Commissione

(Causa T-624/20) (¹)

[«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/364/19 (AD 7) – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Condizioni di ammissione al concorso – Esperienza professionale insufficiente – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Regime linguistico – Parità di trattamento»]

(2023/C 7/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MV (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Lilamand e M. Brauhoff, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Alver, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull'articolo 270 TFUE il ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 29 ottobre 2019 che respinge la sua domanda di riesame della decisione del 5 giugno 2019 di non ammetterlo alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/364/19 — Agenti di sicurezza (AD 7), del bando di concorso nonché del progetto di elenco dei funzionari selezionati per partecipare al concorso e, dall'altro, il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di tali atti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) MV è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea si farà carico delle proprie spese.

(¹) GU C 443 del 21.12.2020.